



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111

Oggetto: ANNULLAMENTO E REVOCA IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE DI UN POSTO VACANTE CAT. D1 “ ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA – POLIZIA LOCALE – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 05/02/2020

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **12** del mese **novembre** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
SOLA Roberta	Assessore	X	
ROSSO Laura	Assessore		X
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ANNULLAMENTO E REVOCA IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE DI UN POSTO VACANTE CAT. D1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA – POLIZIA LOCALE – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 05/02/2020

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il comma 15 dell'art 22 del D.lgs 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che testualmente recita:

"Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti a fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore".

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 25 novembre 2019 con la quale si approvava la dotazione organica del personale;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 25 novembre 2019 con la quale si approvava il programma triennale occupazionale per il triennio 2020/2022 stabilendo che l'ente avrebbe proceduto ad assumere un "ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA – POLIZIA LOCALE" CAT. D1;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17.09.2019 con la quale si approvava il piano del fabbisogno del personale del comune di Villafalletto;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 04/02/2020 avente ad oggetto "selezione per la copertura, tramite progressione verticale del personale dipendente di un posto vacante, cat. D 1 istruttore direttivo area amministrativa – Polizia locale "ammissione candidato e nomina commissione esaminatrice, con la quale si dava atto dell'unica domanda pervenuta e si nominava la commissione esaminatrice;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13/02/2020 con la quale si approvava il verbale di selezione e si nominava il vincitore stabilendo la decorrenza della nomina al 31.03.2020;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27.02.2020 con la quale si stabiliva la decorrenza del nuovo inquadramento giuridico a far data dal 01.06.2020;

CONSTATATO CHE il programma triennale per assunzione comunale prevedeva la copertura del posto di istruttore amministrativo e quella di responsabile dell'ufficio finanziario e che la procedura di selezione interna supera di fatto i limiti stabiliti dal D.lgs 75/2017 pari al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria e non il 50 per cento come nel caso di specie. Si può affermare che il tetto del 30% sia da commisurare alle "teste" da assumere e non alla spesa per le assunzioni;

CONSTATATO altresì che la progressione verticale di cui trattasi è parificabile ad una nuova assunzione e che "consuma" le facoltà assunzionali dell'ente potendo essere adottata solo *nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali*, facoltà che in realtà, l'ente aveva deciso di utilizzare per la sostituzione della dipendente responsabile dell'area Finanziaria cat D progr.Econ. D2 cessata per passaggio per mobilità ad altra Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti n. 103/2019 della sezione regionale di controllo per la Campania la quale precisa che tale percentuale deve essere applicata al totale dei posti previsti per i concorsi di pari categoria e non al numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria. Non assume alcun rilievo la circostanza che l'operatività della disposizione in esame, letta secondo i canoni ineludibili dell'interpretazione letterale (art.12 delle disposizioni preliminari al codice civile), possa essere in concreto inibita dalle ridotte dimensioni delle amministrazioni interessate e dalle connesse limitate capacità assunzionali consentite dalla legislazione vigente; ciò in quanto la disciplina di che trattasi ha introdotto una mera facoltà, esercitabile nei limiti di altre pertinenti disposizioni, tra cui quelle in tema di capacità assunzionali;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti n. 71/2019 della sezione regionale di controllo per la Puglia la quale testualmente chiarisce che "l'art. 97, comma 4, della Costituzione afferma che «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»; recependo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui «anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore - comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate - è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione (fra le altre, sentenze n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002)»: sentenza 23.7.2002, n. 373) – il d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni») ha sottoposto le progressioni verticali – fino ad allora riservate agli interni e disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale alla stregua di atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro – alla regola del concorso pubblico. In particolare, la disciplina generale delle progressioni verticali (e orizzontali) è attualmente contenuta nell'art. 52, comma 1-bis (inserito dall'art.62, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009), del d.lgs. n. 165/2001, che così recita: «I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore». Inoltre, l'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 (rubricato «Progressioni verticali») dispone che: «Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni» (comma 1); «L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni» (comma 2).

Dal raffronto fra le previsioni richiamate emerge che, mentre la disciplina generale delle progressioni verticali impone il rispetto della regola costituzionale del concorso pubblico con la possibile previsione, a favore del personale interno, di una riserva di posti non superiore al 50% di quelli a concorso, **la disposizione introdotta dal d.lgs. n. 75/2017 facoltizza, per il triennio considerato, procedure selettive interamente riservate ai dipendenti, con il corrispondente obbligo per la P.A. interessata di ridurre la percentuale di riserva dei posti destinati alle progressioni interne ordinarie** ex art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.

Le previsioni ex art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 integrano, dunque, uno di quei «casi stabiliti dalla legge» di deroga alla regola costituzionale dell'accesso all'impiego nella P.A. mediante concorso. Stante tale carattere derogatorio, il ricorso alla possibilità in esame deve **ritenersi soggetto a un rafforzato onere motivazionale** da parte dell'amministrazione, teso a dimostrare un'esigenza di «valorizzare le professionalità interne» insuscettibile di trovare soddisfazione attraverso lo strumento ordinario del concorso pubblico ad accesso esterno”;

RAVVISATA, pertanto, la violazione della disposizione per il mancato rispetto del tetto percentuale di cui all'art. 22 comma 15 del D.lgs 75/2017 e per carenze motivazionali del deliberato;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'annullamento di ufficio degli atti amministrativi di cui sopra per le motivazioni sopra esposte;

RICHIAMATO l'art. 21 nonies della L. 241/1990 che prevede che "il provvedimento amministrativo illegittimo.....può essere annullato di ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economicie tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”;

DATO ATTO del sussistere delle ragioni, per le motivazioni sopra richiamate, e del rispetto dei termini dettati dal l'art 21 nonies della L.241/1990;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Vista Il d.lgs 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/00, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione;

con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di procedere, in autotutela, ai sensi dell'art 21 nonies lex 241/1990, all'annullamento del bando di selezione per la copertura, tramite progressione verticale di un posto vacante cat. D1 "Istruttore Direttivo Area Amministrativa – POLIZIA LOCALE – adottato con propria deliberazione di giunta comunale n. 19 del 05/02/2020 per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
3. di disporre la pubblicazione di un avviso di revoca, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sugli stessi mezzi di pubblicità adottati per la pubblicazione del Bando de quo;
4. infine, di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26.11.2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot.8903 in data 26.11.2020 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____

al Tribunale di _____ con lettera prot. _____
in data _____

_____ con lettera prot. _____
in data _____

lì 26.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12.11.2020

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 26.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia